

ruolo transitorio contemplato dagli articoli precedenti, in ragione di tre quinti, secondo l'ordine di anzianità e di due quinti per merito in base a scrutinio.

« A tale scrutinio verranno sottoposti i detti magistrati dal Consiglio giudiziario centrale, secondo l'ordine di anzianità e il giudizio di merito sarà dato in base a quanto è disposto dall'articolo 7 capoverso 4^o.

« I magistrati che non hanno ottenuto la classifica di merito non potranno chiedere un nuovo scrutinio ».

Non essendo presente l'onorevole Dello Sbarba, s'intende che abbia rinunciato ai suoi articoli aggiuntivi.

Art. 23.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare le altre disposizioni transitorie ed ogni disposizione necessaria per l'attuazione della presente legge, per coordinare ad essa le leggi sul procedimento civile e le altre leggi dello Stato e stabilire i termini nei quali la legge dovrà essere applicata.

« Con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni sull'ordinamento giudiziario, e sarà emanato un nuovo regolamento generale giudiziario ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Milana.

MILANA. Onorevole ministro, come ho già dichiarato non ho fiducia nella bontà della legge, ma ho fiducia nel ministro appunto perchè mi auguro che egli, in forza delle disposizioni che sono contenute in questo articolo, potrà in qualche modo riparare a molti degli inconvenienti che sono stati lamentati nella discussione.

Non credo che sia il caso di allarmarsi troppo per la larga facoltà che si concede al ministro con questo articolo; credo anzi che questa facoltà potrà giovare per migliorare in qualche modo la legge e facilitarne l'attuazione.

L'onorevole ministro ha già accettato delle raccomandazioni relativamente alla distinzione della carriera del pubblico ministero, alle agevolazioni da darsi ai vice pretori che sono già attualmente nella carriera giudiziaria e all'epoca nella quale dovranno essere dati gli aumenti tanto sospirati dalla magistratura; ed alla quasi anticipazione dello scrutinio dei giudici e sono lieto di prenderne atto. Mi limiterò quindi ad aggiungere anch'io alcune raccomandazioni.

La prima è questa che poichè nel regolamento dovranno essere contenute disposizioni importantissime, l'onorevole ministro si avvalga per la compilazione del regolamento stesso di persone autorevoli e competenti e tali che gli diano l'affidamento che le disposizioni regolamentari saranno fatte con tutta l'attenzione che richiede una legge di tanta importanza.

Si è parlato poi degli uditori giudiziari che al momento dell'attuazione della presente legge non siano stati abilitati alle funzioni di aggiunto giudiziario.

Non credo che l'onorevole ministro possa accogliere delle raccomandazioni a tale proposito, perchè esse costituirebbero una violazione dell'articolo 22 il quale contempla soltanto gli uditori giudiziari abilitati ed esclude quindi i non abilitati.

Sarebbe veramente doloroso che i giovani, i quali, per loro fortuna, sono in condizione di esporsi agli esami di giudice contemplati dall'attuale disegno di legge, desiderino invece di entrare nel ruolo transitorio e correre quindi la sorte di coloro che non sono i migliori, mentre tanti aggiunti giudiziari sono dolenti di non poter tornare indietro per presentarsi essi a questi esami che faciliterebbero loro di molto la carriera.

Piuttosto credo che si possano accogliere delle raccomandazioni le quali, per quanto entrino nelle larghe disposizioni previste dall'articolo 23, non ledono in alcuna maniera le disposizioni di legge, e mi riferisco a ciò che è stato contemplato dagli articoli aggiuntivi degli onorevoli Dello Sbarba, Porzio, e di altri colleghi.

L'onorevole ministro conosce bene che, in seguito a questa legge, si dovrà compilare un ruolo unico transitorio. Che cosa avverrà? Che tutti i funzionari non avranno più il mezzo di entrare per merito, nella possibilità della promozione. Invece occorre che sia data agli aggiunti di terza categoria la possibilità di passare alla seconda in seguito ad uno scrutinio di tutti i funzionari di terza categoria, dando due quinti dei posti disponibili ai promovibili a scelta e tre quinti ai soli promovibili, cioè agli anziani.

Un'altra raccomandazione desidero fare all'onorevole ministro ed è questa: nella formazione del ruolo unico transitorio occorrono dei temperamenti che la mente illuminata del ministro avrà già notati, ma che tuttavia desidero di segnalargli.